



*Consiglio Regionale della Campania*

Al Presidente  
della I Commissione Consiliare Permanente

Al Presidente della Giunta regionale della  
Campania

Al Dirigente U.D.  
Affari Legali, Assistenza Ufficio di  
Presidenza e Relazioni Esterne

CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA I COMMISSIONE PERMANENTE
12 NOV. 2015
PROT. 353

e.p.c.

LORO SEDI

**Reg.Gen. n.16 /III**

Oggetto: Decreto Presidenziale n.223 del 05/11/2015.  
Camera di Commercio di Napoli – Scioglimento del Consiglio e nomina del  
Commissario straordinario.

Si assegna il provvedimento in oggetto a:

I Commissione consiliare permanente ai fini del gradimento .

La stessa esprimerà il proprio gradimento, ai sensi dell'articolo 48 dello  
Statuto, con le modalità ed i tempi previsti dall'articolo 76, comma 4 e dall'articolo 24 del  
Regolamento Interno del Consiglio regionale.

**Il Dirigente dell'UD Assemblea**  
-Avv. Giuseppe Storti-

*Giuseppe Storti*

**Direttore Generale Attività Legislativa**  
- Avv. Magda Fabbrocini-

*Magda Fabbrocini*

**Il Presidente**  
- Rosa D'Amelio -

*Rosa D'Amelio*



*Giunta Regionale della Campania*

**ATTIVITÀ AMM.VA**  
**REG. GEN. N. 16/III**

**DECRETO PRESIDENZIALE**

PRESIDENTE	Presidente De Luca Vincenzo
CAPO GABINETTO	De Felice Sergio - Capo Gabinetto -
ASSESSORE	Presidente Vincenzo De Luca, Assessore Lepore
CAPO DIPARTIMENTO	Avv. Carannante Giuseppe (vicario)
DIRETTORE GENERALE / DIRIGENTE STAFF DIPARTIMENTO	Dott.ssa Esposito Roberta (Interim)
DIRIGENTE UNITA' OPERATIVA DIR. / DIRIGENTE STAFF DIREZIONE GEN.	

DECRETO N°	DEL
223	05/11/2015

Oggetto:

*Camera di Commercio di Napoli - Scioglimento del Consiglio e nomina del Commissario straordinario.*

## IL PRESIDENTE

### PREMESSO che

- a. la legge 29 dicembre 1993, n. 580, come modificata con decreto legislativo 15 febbraio 2010 n. 23, reca le disposizioni inerenti al riordino delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura;
- b. la legge medesima, nell'ambito del Capo III "Organi", all'art. 10, comma 7, definisce in cinque anni, a decorrere dalla data dell'insediamento, la durata in carica del Consiglio camerale;
- c. la legge 12 dicembre 2002, n. 273, all'art. 38 dispone che, in caso di ritardo nell'insediamento dei nuovi consigli, i medesimi continuano ad esercitare le loro funzioni fino ad un massimo di sei mesi a decorrere dalla loro scadenza;
- d. la legge 580/1993, all'art. 5, comma 2, lettera d), prevede che i Consigli siano sciolti dal Presidente della Regione interessata nel caso di decadenza per mancata ricostituzione entro il termine di cui all'art. 38 della legge 12 dicembre 2002, n.273;
- e. al comma 1 del medesimo art. 5 della legge 580/1993 si dispone che allo scioglimento del consiglio provveda, con decreto, il Ministro dello Sviluppo economico nel caso di decadenza per mancata ricostituzione entro il termine di cui all'art. 38 della legge 12 dicembre 2002, n.273, per ritardi o inadempimenti dell'amministrazione regionale;

### DATO ATTO che

- a. il Consiglio della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Napoli è stato costituito con Decreto del Presidente della Giunta Regionale della Campania n. 85 del 29 marzo 2010;
- b. la riunione di insediamento del suddetto Consiglio camerale si è svolta in data 5 maggio 2010;
- c. con la Determina n. 26 del 30/12/2014, il Presidente della Camera di Commercio di Napoli, a norma dell'art. 2, comma 1, del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 4 agosto 2011, n. 156, ha dato avvio alle procedure per il rinnovo del Consiglio camerale;
- d. con nota prot. 615201 del 16/09/2015 la Direzione Generale Sviluppo economico e Attività Produttive ha sollecitato la CCIAA di Napoli ad inviare i dati e i documenti necessari per procedere alla ricostituzione del Consiglio camerale;
- e. in riscontro alla suddetta, la CCIAA di Napoli, il 18 settembre 2015, con nota prot. 025172/U, ha rappresentato la complessità del procedimento per la ricostituzione del consiglio e le difficoltà intervenute nelle procedure, evidenziando che i dati in possesso dell'Ente risultano, all'atto, incompleti e non utilizzabili;
- f. con nota prot.n. 29017 del 23.10.2015 la Camera di Commercio di Napoli ha richiesto parere al Mise sulla scadenza dell'organo camerale;
- g. con nota prot.n. 220210 del 30.10.2015, il Ministero dello sviluppo economico, nel riscontrare la predetta nota camerale, ha evidenziato che *"le circostanze che hanno determinato la scadenza del termine in questione rilevano, quindi ai soli fini dell'individuazione dell'autorità competente per l'adozione dei previsti provvedimenti sostitutivi, ma non rilevano ai fini di un'eventuale possibilità di differimento dello scioglimento del Consiglio, considerato che sono direttamente le norme legislative in questione a prevedere la decadenza del consiglio per decorso del termine, decadenza di cui il provvedimento di 'scioglimento' e commissariamento deve limitarsi solo ad accertare i presupposti"* e che *"per le medesime ragioni il vigente testo letterale dell'articolo 5 della legge n. 580/93 e s.m.i. non consente, quindi, a parere dello scrivente, un ulteriore periodo di prorogatio del consiglio camerale seppur con le sole funzioni di ordinaria amministrazione e l'applicazione di tale disciplina speciale di maggior favore e maggior dettaglio esclude che possa poi ulteriormente applicarsi anche la generale disciplina della prorogatio degli organi amministrativi"*;
- h. con parere reso con nota n. 18210 del 4.11.2015, in riscontro alla richiesta n. 745110 del 3.11.2015 del Dipartimento della programmazione e dello sviluppo economico, l'Avvocatura regionale ha precisato che non si pone un problema di continuità dell'attività dell'organo camerale *"laddove il legislatore ha espressamente previsto il potere, rispettivamente, del Ministro o del Presidente della Regione, a seconda che il ritardo nella ricostituzione dell'organo consiliare"*

*sia ascrivibile alla Regione ovvero alla Camera di commercio, di nominare un commissario straordinario proprio al fine di provvedere al rinnovo del consiglio camerale”;*

**RILEVATO** che è decorso il semestre di proroga dell'Organo camerale, senza che sia stato portato a compimento il procedimento per il rinnovo dell'Organo medesimo e pertanto il Consiglio camerale è decaduto e va sciolto ai sensi e per gli effetti del citato articolo 5 della legge n. 580/93;

**CONSIDERATO** che

- a. tale situazione impedisce che possa essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi dell'Ente Camerale;
- b. conformemente a quanto rappresentato dal Mise nella citata nota n. 220210 del 30.10.2015 e dall'Avvocatura regionale con il parere reso con nota n. 18210 del 4.11.2015, ove non intervenisse lo scioglimento del consiglio camerale da parte del Presidente della giunta regionale, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lett. d) della legge n. 580/93, si determinerebbero le condizioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b, della medesima legge per l'attivazione del potere di intervento successivo da parte del Ministero dello sviluppo economico, per ritardi o inadempimenti dell'amministrazione regionale ;

**RAVVISATA** pertanto, la necessità e l'urgenza di provvedere allo scioglimento del consiglio della CCIAA di Napoli per decadenza, attesa la mancata ricostituzione dell'organo entro il termine di cui all'articolo 38 della legge n. 273/2002, nonché di assicurare il regolare funzionamento dell'Ente mediante la nomina di un Commissario per l'espletamento delle funzioni di legge e per il compimento delle procedure di rinnovo dell'organo camerale, ponendo in essere tutti gli atti necessari per addivenire al rinnovo del Consiglio medesimo;

**VISTO** il curriculum della D.ssa Maria Salerno, nata a Sarno, dirigente di ruolo della Giunta regionale, dal quale risulta la comprovata professionalità ed esperienza per l'espletamento dell'incarico commissariale;

**ACQUISITA** la dichiarazione di insussistenza di cause di incompatibilità e/o inconfiribilità all'assunzione dell'incarico

**VISTI**

- a. la legge 29 dicembre 1993, n. 580, come modificata con decreto legislativo 15 febbraio 2010 n. 23;
- b. la legge 12 dicembre 2002, n. 273;
- c. il decreto legislativo 8 aprile 2013, n.39;
- d. il DM 4 agosto 2011, n. 156 del Ministero dello sviluppo economico;
- e. la nota della Camera di commercio di Napoli prot. 025172/U del 18 settembre 2015;
- f. la nota n. 220210 del 30.10.2015 del Ministero dello sviluppo economico;
- g. il parere dell'Avvocatura regionale reso con nota n. 18210 del 4.11.2015

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dagli Uffici della Direzione Generale Sviluppo economico e Attività Produttive e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge

**DECRETA**

1. di prendere atto del decorso del termine di cui all'articolo 38 della legge n. 273/2002, senza che sia stato portato a compimento il procedimento per il rinnovo del Consiglio della Camera di Commercio di Napoli e, pertanto, dell'avvenuta decadenza dell'Organo medesimo ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 580/93, come modificata dal decreto legislativo n. 23 del 15 febbraio 2010;
2. di sciogliere il Consiglio della Camera di Commercio di Napoli ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5, comma 2, lettera d) della legge n. 580/93, come modificata dal decreto legislativo n. 23 del 15 febbraio 2010;
3. di nominare, per le motivazioni indicate in premessa, la d.ssa Maria Salerno, nata a Sarno, dirigente di ruolo della Giunta regionale, quale commissario straordinario della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Napoli, fino all'insediamento del nuovo Consiglio camerale, per assicurare l'espletamento delle funzioni di legge e il compimento delle procedure per addivenire al rinnovo dell'organo medesimo;
4. di prevedere per l'espletamento dell'incarico al suddetto commissario un compenso equiparato a quello determinato per il Presidente della Camera di commercio, che grava a carico di quest'ultimo ente, da attribuirsi secondo la normativa vigente;
5. di inviare il presente atto al Consiglio regionale per gli effetti di quanto disposto dall'articolo 48 del vigente statuto regionale;
6. di notificare il presente provvedimento all'interessato e alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Napoli;
7. di inviare, altresì, il presente atto, all'Assessore alle attività produttive, nonché, per gli adempimenti di rispettiva competenza, al Dipartimento per la programmazione e lo sviluppo economico, alla Direzione Generale Sviluppo economico e Attività Produttive, alla Direzione Generale Risorse Umane e alla Segreteria di Giunta per la pubblicazione sul BURC

DE LUCA